



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3115/2025

Oggetto: AUTOCARROZZERIA GUTI CAR DI GUTIERREZ JAVIER, VIA RATTO 28 N, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 06/11/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

l'Autocarrozzeria Guti Car di Gutierrez Javier, sita in Via Ratto, 28N, nel Comune di Genova, è autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. 280/AT del 18.05.2011;

ai fini del rinnovo della suddetta autorizzazione, con note assunte a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 42347 e n. 42349 del 14.07.2025 l'Autocarrozzeria Guti Car ha presentato, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 43869 del 21.07.2025 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che:

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43882 del 21.07.2025 l'U.O.C. del Comune di Genova ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato per il comparto acustica;

il suddetto parere è pervenuto altresì dal S.U.A.P. con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43886 del 21.07.2025 e n. 57887 del 29.09.2025;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46261 del 31.07.2025 la ASL 3 Genovese ha chiesto il pagamento dei relativi oneri istruttori;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55085 del 15.09.2025 la Direzione Ambiente del Comune di Genova ha chiesto alla Direzione Urbanistica dello stesso Comune conferma del parere urbanistico rilasciato nell'ambito del precedente procedimento di autorizzazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 62720 del 20.10.2025 il Comune di Genova ha trasmesso i pareri in materia ambientale ed urbanistico-edilizia, da cui emerge che l'attività "potrà essere mantenuta o adeguata sotto il profilo tecnologico escludendo ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa";

contestualmente il Comune ha richiesto chiarimenti dal punto di vista edilizio ed ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico specificando che *"...In ragione di quanto sopra esposto, si auspica che, nell'ambito della prosecuzione dell'attività, vengano messe in atto opportune azioni di miglioramento delle condizioni emissive, ancorché ricomprese nell'autorizzazione in oggetto, finalizzato a minimizzare il più possibile ogni impatto negativo nell'ambito di appartenenza..."*;

con nota protocollo n. 63477 del 22.10.2025 Città Metropolitana di Genova ha chiesto all'Azienda di fornire i chiarimenti richiesti dal Comune di Genova per il comparto edilizia;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 63979 del 24.10.2025 l'Azienda ha dichiarato che non sono previsti interventi edilizi che necessitino di preventiva autorizzazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 65434 del 31.10.2025 l'ASL 3 Genovese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole;

Dato atto che in data 04.11.2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso di Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 66097, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Rilevato

che l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente titolo autorizzativo;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha fatto riferimento alla Tabella 1 del Punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. Liguria 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto

che l'emissione E2 afferente al bruciatore a gasolio asservito alla cabina di verniciatura risulti trascurabile ai fini dell'inquinamento atmosferico in quanto derivante da un impianto di combustione con potenza termica nominale inferiore alla soglia di cui alla lett. bb), comma 1, Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

152/2006 e ss.mm.ii.;

di mantenere la frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda e già disposta dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 del Punto 5.2 dell'Allegato 5 D.G.R. Liguria 808/2020;

che per la stessa emissione E1, derivante dall'attività di verniciatura, siano confermati i valori limite vigenti, già conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. Liguria 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.";

che l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che l'aggiornamento dei quantitativi di materie prime utilizzate sia da considerare una modifica non sostanziale in quanto non influiscono sulle caratteristiche dell'emissione E1;

che le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona confinata con aspirazione, in tutti i casi, attiva e collegata ad impianto di abbattimento a carboni attivi o al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura;

che, visto l'esiguo consumo di solvente (circa 1 kg/anno), la pulizia delle attrezzature di verniciatura mediante l'impiego della lavapistole con recupero di solvente sia da ritenersi trascurabile agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate all'Allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali che rispettano la seguente condizione: $Q1/10000 + Q2/1000 + Q3/500 < 1$ (dove: Q1 è il numero di elettrodi per anno, Q2 è il filo continuo per anno espresso in Kg e Q3 è il materiale d'apporto per brasatura per anno espresso in Kg);

che le suddette attività siano comunque svolte in presenza di idonei ricambi d'aria o con l'utilizzo del sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

che l'Azienda debba annotare sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 2672 del 12.12.2017 di Città Metropolitana di Genova o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contaore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contaore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

che non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 e alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che in data 23.07.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 18.08.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 28.05.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 45072.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Autocarrozzeria Guti Car di Gutierrez Javier per l'attività svolta presso la carrozzeria sita a Genova in Via Ratto 28N, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla Autocarrozzeria Guti Car di Gutierrez Javier l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso la carrozzeria sita a Genova in Via Ratto 28N, così come rappresentata in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto, relativamente alla materia acustica, del parere rilasciato dal Comune di Genova, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- Autocarrozzeria Guti Car di Gutierrez Javier;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato adottato a seguito di un procedimento durato 115 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 14.07.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**